



Roma, 2 novembre 1999

**CIRCOLARE N. 146/1999**

**OGGETTO: AUTOTRASPORTO - TRASPORTI PERICOLOSI - CONSULENTE DELLA SICUREZZA - BOZZA DI REGOLAMENTO GOVERNATIVO.**

Come e' noto, la direttiva comunitaria n. 35/1996 ha previsto per le imprese che effettuano trasporto di merci pericolose l'obbligo di nominare entro il 31 dicembre 1999 un esperto della sicurezza appositamente abilitato.

Ad oggi il decreto di recepimento di quella direttiva e' ancora in elaborazione presso il Ministero dei Trasporti (la legge comunitaria '98 ha conferito al Governo la delega per il recepimento entro il febbraio del 2000); c'e' dunque il rischio che il decreto venga emanato proprio a ridosso del predetto termine del 31 dicembre. A questo riguardo le associazioni di categoria si stanno attivando affinche' venga introdotto un periodo transitorio in cui rimanga comunque sospesa l'applicazione delle sanzioni.

Cio' premesso, si ritiene utile anticipare i principali aspetti della bozza di regolamento in questione.

La funzione del consulente puo' essere svolta tanto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, quanto da un dipendente o da un soggetto terzo. Il consulente deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato a seguito di apposito esame. Il certificato e' valido 5 anni e si rinnova previo superamento da parte del titolare di una prova di controllo.

In fase di prima applicazione e' previsto un periodo transitorio durante il quale i titolari o i dipendenti delle imprese interessate potranno ottenere un certificato provvisorio di durata limitata fino al 31 dicembre 2002.

Ferma restando la responsabilita' dell'impresa, il consulente deve garantire e verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose.

Il consulente inoltre ha il compito di redigere una relazione in caso di incidente durante il trasporto e una relazione annuale sull'attivita' dell'impresa. Nel caso il consulente non ottemperi a questi obblighi e' stata prevista una sanzione a suo carico che puo' arrivare quasi a 5 milioni di lire

Si fa riserva di tornare sull'argomento per informare sugli sviluppi normativi.

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.56/99 e 117/96*